

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1548-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BATTISTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Comunicata alla Presidenza il 7 maggio 1966

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 4 che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo ed al Protocollo di applicazione provvisoria dell'Accordo stesso del 5 agosto 1955, firmato a Parigi il 12 dicembre 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con decorrenza 30 settembre 1961 l'Organizzazione per la cooperazione economica (OECE) si è trasformata con l'ingresso degli Stati Uniti d'America e del Canada, in Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Si rendeva pertanto necessario armonizzare il trattato ed il relativo protocollo di applicazione provvisorio dell'Accordo monetario europeo (AME) che operava nell'ambito dell'OECE con le nuove norme contenute nella convenzione istitutiva dell'OCSE.

A ciò si è provveduto con il protocollo addizionale n. 4 firmato a Parigi il 12 dicembre 1961 sottoposto ora alla vostra ratifica.

L'articolo 1 ha voluto emendare il settimo e ottavo considerando del preambolo all'Accordo monetario europeo del 5 agosto 1955 per citare la descritta trasformazione dell'OECE in OCSE.

Con l'articolo 2 si è voluto consolidare la liberazione degli scambi già raggiunta dall'OECE estendendola anche ai Paesi entrati nella nuova organizzazione dell'OCSE, eliminando la limitazione ai soli Paesi europei contenuta nell'accordo istitutivo dell'OECE.

L'articolo 3 modifica l'articolo 25 dell'AME. Tale articolo estendeva al Fondo previsto dall'AME ed ai suoi averi, i privilegi e le immunità a suo tempo attribuiti all'OECE per quanto riguardava i suoi beni, fondi ed averi nonché le facilitazioni di comunicazione sulla base dei titoli II e III del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione istitutiva di tale organizzazione del 16 aprile 1948.

Difatti con il Protocollo addizionale n. 2 alla Convenzione istitutiva dell'OCSE del 14 dicembre 1960 i privilegi e le immunità dell'OECE erano state in pratica estesi anche alla nuova organizzazione.

La modifica apportata ha avuto lo scopo di inquadrare i privilegi e le immunità del Fondo nella struttura della nuova Organizzazione facendo espresso riferimento al citato Protocollo addizionale n. 2.

Con l'articolo 4 è stata apportata una modifica di carattere tecnico per introdurre un migliore metodo di calcolo delle somme da attribuire rispettivamente al capitale iniziale residuo tra gli Stati Uniti ed i Paesi membri, nella ripartizione dei proventi netti dell'AME al momento della sua liquidazione.

L'articolo 5 precisa che i Paesi che parteciperanno alle operazioni di liquidazione dell'AME non coincidono più con i Paesi membri dell'OCSE diversamente da quanto avveniva nell'OECE in cui i Paesi membri erano anche parti contraenti dell'AME.

Gli articoli 6 e 7 si riferiscono alle clausole finali dell'AME e del relativo Protocollo provvisorio di applicazione, sopprimendo tutte le parole che seguono « organizzazione » intendendosi per tale ovviamente OCSE.

Gli articoli 8 e 9 contengono le clausole relative alla firma, all'entrata in vigore ed alla validità dell'accordo stesso.

Trattandosi di un accordo che nulla innova nella gestione dell'AME limitandosi soltanto a far armonizzare il Protocollo istitutivo del Fondo con le nuove norme che regolano l'OCSE, il relatore invita il Senato a voler approvare il disegno di legge di ratifica oggetto della presente relazione.

BATTISTA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale n. 4 che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo ed al Protocollo di ap-

plicazione provvisoria dell'Accordo stesso del 5 agosto 1955, firmato a Parigi il 12 dicembre 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 8 del Protocollo medesimo.